

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHIO, FILETTI e GIANGREGORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1984

Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
concernente modifiche all'ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1 ribadisce un ineludibile principio costituzionale per cui « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona ».

Sempre più di frequente, però, tale principio non appare correttamente applicato, tanto che in talune carceri i detenuti vengono sottoposti per lunghi periodi ad interventi di maggior rigore che appaiono in contrasto non solo con il principio costituzionale poc'anzi rammentato, ma con tutti i principi ispiratori della più recente normativa sull'ordinamento penitenziario.

La facultizzazione alla sospensione dei consueti trattamenti da adottare nell'ambito carcerario è regolata dall'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in forza del quale il Ministro di grazia e giustizia può sospendere « in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, le regole di trattamento e gli istituti previsti... ».

Detta facultizzazione appare indicazione di estrema vaghezza, che non regola in termini di assoluta precisione, così come dovrebbe essere, questo momento di eccezionalità dal quale discende la sospensione del trattamento consueto da riservarsi al cittadino detenuto. Si impone, pertanto, l'esigenza di modificare il citato articolo 90, del quale finora troppo si è abusato, creando così dei veri e propri *lager* dove il detenuto vive in una condizione disumana certamente non tesa alla sua rieducazione.

L'articolo 90 della legge in argomento deve, innanzitutto, limitare nel tempo il periodo entro cui possono essere applicate le misure eccezionali, mentre il provvedimento relativo alla sospensione del trattamento consueto deve essere congruamente motivato e, comunque, prescindere dalla natura delle imputazioni delle quali si fa carico al detenuto e riferirsi in via esclusiva al comportamento da questi tenuto nell'ambito della struttura carceraria, tale da imporre l'adozione di quegli interventi sanzionatori che sono propri dell'articolo 90.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza imputabili al comportamento del detenuto nell'ambito della struttura ~~carceraria~~, il ~~Ministro di grazia e giustizia~~ ha facoltà di sospendere, nei confronti di quel detenuto, per un periodo non superiore a sei mesi, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze d'ordine e di sicurezza ».